

STATUTO SOCIALE ASSOMED-SIVEMP

Art. 1: Costituzione

1. E' costituita l'associazione sindacale denominata ASSOMED-SIVEMP che rappresenta a tutti gli effetti la continuità della precedente Federazione ASSOMED-SIVEMP assumendone le relative attività e passività.
2. L'ASSOMED-SIVEMP inoltre assume, per effettiva successione, tutte le deleghe sindacali che i medici e i veterinari a vario titolo dipendenti dei Ministeri e delle agenzie autonome dello Stato e delle strutture afferenti l'area I avevano sottoscritto distintamente in favore dei sindacati ANAAO ASSOMED e SIVEMP.
3. L'ASSOMED-SIVEMP è un soggetto sindacale indipendente le cui quote associative relative alle deleghe sindacali ricevute per successione confluiranno su un unico conto corrente.
4. L'ASSOMED-SIVEMP assume la forma e la sostanza di associazione privata non riconosciuta ai sensi dell'articolo 36 e 37 del Codice Civile.
5. L'ASSOMED-SIVEMP è apartitica, aconfessionale; si propone di perseguire le finalità di cui all'art. 3 e svolge la propria attività senza scopo di lucro.
6. Possono essere iscritti all' ASSOMED-SIVEMP i dirigenti medici e veterinari e sanitari del Ministero della Salute, i medici ed i veterinari e sanitari dei Ministeri, e tutti i dirigenti afferenti contrattualmente all'Area I (Aziende Autonome dello Stato e Ministeri).

Art. 2: Sede e durata

1. La sede legale, pro tempore, è in Roma, Via XX Settembre n. 68, presso l'Anaa-Assomed.
2. La durata dell'ASSOMED-SIVEMP è stabilita fino al momento in cui essa non sarà sciolta secondo le procedure di cui di cui agli artt. 14 e 15 del presente statuto.

Art. 3: Scopi

1. L'ASSOMED-SIVEMP è finalizzata a:
 - a) promuovere iniziative ed attività volte alla affermazione degli interessi giuridici, contrattuali, economici e morali degli iscritti operanti nell'ambito del Ministero della Sanità e nell'Area contrattuale della Dirigenza dei Ministeri e Aziende Autonome dello Stato;
 - b) riconoscimento normativo e professionale del ruolo e della figura dei medici, dei veterinari e dei sanitari dirigenti della pubblica amministrazione;
 - c) rappresentare i dirigenti stessi nei rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione, a livello centrale e periferico, con le altre organizzazioni sindacali e con ogni altra componente della società civile;
 - d) rappresentare gli interessi degli associati in sede di contrattazione collettiva nazionale e decentrata al fine della stipula dei relativi contratti di lavoro;
 - e) L'ASSOMED-SIVEMP si richiama, altresì, agli scopi sociali e al rispetto alle regole statutarie della COSMeD cui aderisce.

Art. 4: Organi di ASSOMED-SIVEMP

Sono Organi di ASSOMED-SIVEMP:

- a) L'Assemblea degli iscritti
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Segretario Amministrativo Tesoriere;
- f) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 5 : Assemblea degli iscritti

1. L'Assemblea dei iscritti viene convocata dal Presidente pro tempore in occasione del rinnovo delle cariche statutarie alla scadenza del mandato o entro tre mesi dalla eventuale decadenza per qualsiasi motivo di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo.
2. L'assemblea elettiva degli iscritti è valida se partecipano almeno la metà degli iscritti all'Associazione in prima convocazione e con qualsiasi numero di iscritti presenti in seconda convocazione.
3. Viene convocata su richiesta di almeno un terzo degli iscritti.
4. È obbligatoriamente convocata in caso di proposta di scioglimento ai sensi dell'articolo 15.

Art. 6: Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da dieci membri effettivi :
 - sei eletti dall'Assemblea degli iscritti, tra i quali viene garantita la presenza di tre medici e di tre veterinari;
 - quattro designati dal Consiglio Direttivo della COSMeD d'intesa tra le sue componenti mediche e veterinarie, tra i quali viene garantita la presenza di due medici e di due veterinari.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.
3. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Amministrativo Tesoriere tra i propri componenti.
4. Il Consiglio Direttivo elegge i membri del Collegio dei Revisori dei conti.
5. Il Consiglio Direttivo formula proposte da sviluppare in proficuo confronto con gli associati. Elabora, in accordo con le specifiche strategie di area determinate in seno alla COSMeD, le linee e gli indirizzi politico-sindacali, ai fini di una efficace tutela degli interessi rappresentati nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto Ministeri nonché della contrattazione decentrata della medesima area.
6. Il Consiglio Direttivo provvede a:
 - approvare i bilanci, preventivo e consuntivo, predisposti dal Segretario Amministrativo Tesoriere rispettivamente entro il mese di dicembre per quanto attiene al preventivo dell'anno successivo, e di giugno per il consuntivo dell'anno precedente;
 - determinare la misura mensile dei contributi dovuti dagli iscritti.

Art. 7: Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e può inoltre essere convocato su richiesta della metà dei suoi membri.
3. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della metà dei componenti in carica.

4. Il Consiglio Direttivo decide con votazione palese ove non sia diversamente stabilito dallo stesso Consiglio.
5. Per la validità delle deliberazioni ordinarie del Consiglio Direttivo occorre la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti, inclusi nel computo gli astenuti.
6. Per la validità delle deliberazioni di modifica dello Statuto, dell'elezioni del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario Amministrativo Tesoriere, dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, della determinazione delle quote d'iscrizione all'associazione dovuti dagli iscritti, occorre la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.
7. Le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo sono espletate dal Segretario Amministrativo o, in sua assenza, dal più giovane dei componenti presenti.

Art. 8: Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione sindacale ASSOMED-SIVEMP.
2. Presiede il Consiglio Direttivo, attua tutte le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, nonché rappresenta l'ASSOMED-SIVEMP dinanzi alle controparti negoziali del livello nazionale, nei confronti di terzi ed in giudizio.
3. Il mandato del Presidente dura quattro anni. In caso siano oggetto di attività sindacale particolari problematiche specifiche che lo rendano opportuno, le funzioni presidenziali, su delega del Presidente, sono svolte dal Vice Presidente.
4. Il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo la costituzione di delegazioni trattanti e di delegati su specifici mandati che rispondano della loro attività al Consiglio Direttivo in carica.

Art. 9: Il Vice Presidente

Il Vice Presidente assume le funzioni e le prerogative del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 10: Il Segretario Amministrativo Tesoriere

Il Segretario Amministrativo Tesoriere, su mandato del Consiglio Direttivo, esplica tutte le funzioni di carattere economico e finanziario; provvede alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo; cura la tenuta della contabilità ed amministra tutte le risorse occorrenti per la realizzazione dei programmi deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 11: Bilancio

Il Consiglio Direttivo approva annualmente il rendiconto economico e finanziario nonché il bilancio preventivo per l'esercizio iniziato, predisposti dal Segretario Amministrativo Tesoriere.

Art. 12: Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi, nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica quattro anni.
2. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
3. Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno di norma in coincidenza con l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
4. La convocazione spetta al Presidente.

5. Il Collegio redige verbale delle riunioni che sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 13 - Contributo sociale

1. In fase di prima applicazione la quota associativa è equivalente a quella attualmente deliberata in favore della Federazione ASSOMED-SIVEMP.
2. Le eventuali successive modifiche delle quote associative saranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo con una maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.
3. In ottemperanza alle clausole del CCNQ 24 settembre 2007 è stabilita la continuità della rappresentatività sindacale delle deleghe conferite alla Federazione ASSOMED-SIVEMP cui subentra con imputazione delle quote di iscrizione l'ASSOMED-SIVEMP che assume la completa rappresentanza sindacale degli iscritti.
4. Il contributo associativo non è né rivalutabile né trasmissibile.

Art. 14: Patrimonio

1. Il patrimonio dell' ASSOMED-SIVEMP è costituito dal Fondo determinato dall'insieme delle quote associative.
2. La gestione del patrimonio è curata dal Segretario Amministrativo Tesoriere; l'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'associazione, il Consiglio Direttivo delibererà a quale altro Ente con finalità analoghe o quali fini di pubblica utilità sarà devoluto il patrimonio, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta per legge

Art. 15: Scioglimento

Ove non imposto per legge lo scioglimento potrà avvenire solo su deliberazione motivata ed unanime del Consiglio Direttivo con ratifica da parte dell'assemblea degli iscritti all'uopo convocata.

Art. 16: Revisione dello Statuto

1. Modifiche al presente Statuto possono essere apportate dal Consiglio Direttivo che espressamente, fin dalla convocazione, abbia tali proposte all'ordine del giorno.
2. Le modifiche statutarie sono assunte a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Art. 17: Norma Finale

1. L'ASSOMED-SIVEMP, così costituita e sino a diversa determinazione del Consiglio Direttivo, aderisce alla COSMED Confederazione Italiana Sindacati Medici Dipendenti.
2. Il Presidente, o un suo delegato, rappresenta l'ASSOMED-SIVEMP anche in seno agli organi centrali della COSMED cui, con il presente statuto, viene riconfermata l'adesione.